



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai signori magistrati

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 27 maggio 2015,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di

“ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, cons. Laura d’Ambrosio;

PREMESSO

La Regione Toscana ha inoltrato richiesta di parere in ordine alla sussistenza dell’obbligo di riscossione della sanzione ex art. 38 c. 2 bis d.lgs. 163/2006, anche qualora l’operatore economico partecipante alla gara non intenda avvalersi del soccorso istruttorio.

L’ente sottolinea la coesistenza di interpretazioni apparentemente contrastanti del disposto normativo di cui all’art. 38 c. 2 bis. Infatti, ai sensi dell’art. 38 citato, infatti, “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara”.

La circolare Anac n. 1/2015, nel fornire criteri interpretativi relativi alla disposizione richiamata, afferma che “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio”. Successivamente, la medesima Autorità ha ribadito, in risposta a quesiti avanzati dal Ministero dell’Interno, che “la lettura fornita [...] nella determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario”.

Infine, la Regione evidenzia che, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore Generale della Corte dei conti ha avuto modo di affermare, con riferimento alla norma di cui si tratta, che “la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare. Il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo contabile”.

CONSIDERATO

Occorre verificare, in via preliminare, se la richiesta presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione

dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, nonché la sussistenza dei caratteri di generalità ed astrattezza.

Nel caso in esame, la richiesta risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Presidente della Regione Toscana.

Tuttavia, la questione è inammissibile oggettivamente.

In primo luogo, il quesito non attiene alla contabilità pubblica, a fronte della non proponibilità di un parallelismo con la più ampia nozione elaborata dalla giurisprudenza della Corte per stabilire l'ambito della propria giurisdizione contabile.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno delineato una concezione unitaria di tale materia, incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico, con riferimento anche ai settori incidenti sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 17 novembre 2010).

Le Sezioni riunite hanno osservato che l'art. 7, c. 8, della legge n. 131/2003 conferisce alle Sezioni regionali, tramite il rinvio alla contabilità pubblica, una funzione più circoscritta rispetto alle ulteriori forme di collaborazione che gli enti possono attivare ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La discordanza tra le interpretazioni provenienti da varie fonti coinvolgerebbe, in questo caso, una circolare chiarificatrice della norma e la citata dichiarazione, resa dal Procuratore Generale della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. L'ente, pertanto, verrebbe a richiedere alla Sezione di dirimere un asserito contrasto interpretativo, ciò che non rientra nelle attribuzioni relative all'attività consultiva.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Regione Toscana.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente della Regione Toscana e, per conoscenza, al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 27 maggio 2015

L'estensore
f.to Laura D'Ambrosio

Il presidente
f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2015

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli